

Informativa per la clientela di studio

N. 83 DEL 19.06.2013

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Le nuove scadenze per il pagamento delle imposte derivanti da Unico

*Con l'emanazione del DPCM 13/06/2013 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15.06.2013), per i **contribuenti che applicano gli studi di settore e per i contribuenti minimi** il termine per il versamento del saldo delle imposte del periodo 2012 e del 1° acconto sul 2013 viene posticipato all'8 luglio (oppure dal 9 luglio al 20 agosto con lo 0,40% in più).*

Decreto del Presidente del Consiglio

Secondo quanto previsto dal Decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 13.06.2013 per i contribuenti che applicano gli studi di settore, i versamenti in scadenza ordinaria al 17 giugno 2013 potranno essere effettuati:

- ✓ entro l'8 luglio, senza alcuna maggiorazione;
- ✓ dal 9 luglio al 20 agosto con lo 0,40% in più.

Soggetti che rientrano nella proroga

La proroga dei versamenti di Unico 2013 spetta, dunque, ai contribuenti che:

- ✓ esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore;
- ✓ dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore.

Di tale proroga fruiscono anche i contribuenti che partecipano a:

- ✓ società che applicano gli studi di settore;
- ✓ associazioni e imprese soggette a studi di settore.

Si tratta quindi di soci di società di persone, gli associati di associazioni tra artisti o professionisti, i collaboratori di imprese familiari e i coniugi di aziende coniugali, nonché i soci di società a responsabilità limitata che hanno optato per il regime di trasparenza fiscale.

Ancorché non previsto espressamente nel DPCM, la proroga, come precisato dal MEF nel Comunicato stampa 13.6.2013, n. 94, è estesa altresì ai **contribuenti minimi**.

Pagamenti prorogati

La proroga riguarda tutti i versamenti risultanti da Unico 2013, compresi i pagamenti dei contributi previdenziali, cioè quelli che si calcolano sul reddito che supera il cosiddetto "minimale".

A titolo esemplificativo si citano tra i versamenti che godono della proroga:

- ✓ saldo 2012 e acconto 2013 Irpef;
- ✓ saldo 2012 e acconto 2013 Ires;
- ✓ saldo 2012 e acconto 2013 Irap;
- ✓ saldo 2012 addizionale regionale e saldo 2012/acconto 2013 addizionale comunale;
- ✓ saldo Iva 2012 solo per chi presenta la Dichiarazione Iva unificata con Unico (con scadenza 17 giugno e quindi maggiorato dell'1,2%);
- ✓ contributi previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, nonché dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata (risoluzione n. 173/2007);
- ✓ imposta sostitutiva regime nuove iniziative produttive;
- ✓ imposta sostitutiva nuovo regime dei minimi;
- ✓ diritto camerale (il Ministero dello Sviluppo nella Circolare 30.5.2011, n. 103161 aveva chiarito che la proroga è applicabile anche al diritto CCIAA, in quanto il termine per il versamento del diritto annuale è "ancorato" al termine di versamento del primo acconto delle imposte sui redditi);
- ✓ cedolare secca, acconto del 20% per i redditi a tassazione separata, IVIE/IVAFE per immobili/attività detenuti all'estero dovute dalle persone fisiche che usufruiscono della proroga.

Il differimento vale anche per la maggiorazione del 3% applicabile per l'adeguamento agli studi di settore in caso di scostamento superiore al 10% tra entrate presunte dagli studi ed entrate contabili.

Contribuenti che non usufruiscono della proroga

Rimangono, invece, ferme le scadenze per i pagamenti di Unico 2013:

- ✓ del 17 giugno 2013;
- ✓ dal 18 giugno al 17 luglio 2013 con la maggiorazione dello 0,40%;

per **contribuenti che sono estranei agli studi di settore**, cioè:

- ✓ soggetti non titolari di Partita Iva;
- ✓ soggetti che hanno un codice attività per il quale non sono previsti studi di settore (e quindi sono soggetti a parametri);
- ✓ soggetti titolari di partita Iva, ma che non conseguono un reddito d'impresa/lavoro autonomo (es. società/imprenditori titolari di reddito agrario);
- ✓ soggetti che hanno conseguito ricavi/compensi di ammontare superiore a € 5.164.569.

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....